

che, a decorrere dal 1° dicembre p.v. siano applicate le riduzioni previste agli stipendi ed agli assegni del personale dello Istituto, fatta eccezione soltanto per le retribuzioni mensili degli aiutanti applicati, perché inferiori a L. 300. -

Egli ritiene, però, doveroso avvertire che, sottoposti alle riduzioni predette, gli stipendi dei funzionari, in specie di quelli più elevati in grado, scenderanno tutti ad un rapporto inferiore a quello d'ora, in confronto con l'ante guerra. Aggiunge che, non essendo stato concesso agli impiegati dello Istituto alcun aumento dopo il 1° luglio 1926, ed essendo anzi, nel luglio 1921, stato ridotto del 5% il caro viveri, con le riduzioni ora stabilite dal R. D. Legge, il loro trattamento scenderà al di sotto di quello goduto al 30 giugno 1919.

Il Comitato Permanente, nella sua adunanza del 26 novembre corr. ha espresso parere favorevole alla proposta applicazione del R. Decreto Legge.

Il Presidente dichiara che egli intende